

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE,
DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI**

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Novembre presso il Comune di San Quirico d'Orcia, Piazza Chigi n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modificazione ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che questo Ente considera la promozione e la diffusione della cultura elemento irrinunciabile della propria azione di governo;

Che in tale ambito ruolo prioritario riveste la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario, soprattutto in una situazione in cui le nuove tecnologie, le modalità di circolazione e di trasmissione delle informazioni e il sistema mediatico che ruota intorno ad esse, rischiano di far divenire il libro e la lettura elementi estranei alla quotidianità ed avulsi dalla propria sfera di interessi, soprattutto per le nuove generazioni;

Che riveste particolare importanza la conservazione e la valorizzazione degli atti che testimoniano la storia e l'amministrazione delle comunità locali unita alla consapevolezza dell'importanza di conservare e di rendere fruibile un patrimonio archivistico unico;

Che per la promozione e valorizzazione del territorio della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, soprattutto dal punto di vista turistico e culturale, rivestono elemento di particolare importanza i musei presenti in detto territorio, non solo per i comuni che le ospitano, ma per l'intero territorio della Comunità Montana, in quanto aventi una valenza culturale generale, capace di conferire valore aggiunto in ambito vasto, con ricadute positive anche nei comuni sprovvisti di strutture museali;

GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI

Che i Comuni sopra indicati e la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia hanno approvato nell'anno 2004 apposita convenzione per la Gestione Associata delle Biblioteche, degli Archivi Storici e dei Musei;

Che l'attivazione della Gestione Associata delle Biblioteche e degli Archivi Storici ha permesso la riattivazione delle biblioteche esistenti e, in ogni caso, la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico di proprietà delle amministrazioni comunali o in disponibilità delle stesse, rispondendo, in tal modo, all'esigenza di dare ai servizi di biblioteca e archivio storico un maggiore coordinamento e cooperazione, nonché una più opportuna diffusione delle attività e dei servizi al fine di attuare l'integrazione, la collaborazione e l'efficiente fruizione del patrimonio a livello territoriale;

Che la Gestione Associata e coordinata dei Musei presenti nel territorio costituisce un elemento di indubbio valore strategico, capace di esaltare le peculiarità di ogni struttura museale, all'interno di un disegno unitario di promozione del valore insostituibile della cultura quale fattore irrinunciabile e strategico per lo sviluppo socio-economico dell'intera comunità;

Che l'Associazione dei servizi sopra indicati permette di accedere ai contributi previsti per il livello avanzato di integrazione ai sensi della Legge Regionale n. 40/2001 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 238/2004, Paragrafi 42 e 43;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI

- Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
- Comune di Abbadia San Salvatore;
- Comune di Castiglione d'Orcia;
- Comune di Montalcino;
- Comune di Piancastagnaio;
- Comune di Pienza;
- Comune di Radicofani;
- Comune di San Quirico d'Orcia;

che, allo scopo di dare attuazione all'Ufficio per la gestione associata delle biblioteche,

GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI

degli archivi storici e dei musei, hanno deciso di confermare l'esercizio delle suddette funzioni in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione di essa.

ART. 2

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali, ha per oggetto la gestione in maniera unitaria, omogenea e coordinata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei di cui di cui al paragrafo 43 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 22 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
3. Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.

ART. 3

Ufficio Associato

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana .

ART. 4

Funzioni

1. La gestione associata oggetto della presente Convenzione concerne la gestione delle seguenti attività comuni alle biblioteche, archivi storici e musei:
 - ◆ organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
 - ◆ gestione del patrimonio, reperimento, acquisizione, conservazione e custodia;
 - ◆ cura dei servizi all'utenza;
 - ◆ tenuta ed aggiornamento degli inventari;
 - ◆ gestione delle risorse finanziarie;
 - ◆ predisposizione del regolamento sull'accesso ai servizi, assicurando adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;

GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI

- ◆ predisposizione delle carte dei servizi;
 - ◆ affidamento di attività in gestione esterna;
 - ◆ stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni a sistemi bibliotecari, archivistici o museali provinciali o di altro ambito.
2. Per le biblioteche, inoltre, sono previste le seguenti attività:
- ◆ il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze dell'utenza;
 - ◆ la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari;
 - ◆ l'assistenza per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
 - ◆ l'offerta di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni degli utenti disabili;
 - ◆ l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte della collettività;
 - ◆ l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà dei territori facenti parte della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
 - ◆ il supporto tecnico alla progettazione dei servizi informativi al cittadino.
3. Per gli archivi storici, inoltre, sono previste le seguenti attività:
- ◆ la conservazione degli atti che testimoniano la storia e l'amministrazione corrente delle rispettive comunità;
 - ◆ la fruizione del pubblico, tesa a garantire l'informazione, la ricerca e lo studio, al fine di promuovere i legami e le identità territoriali;
 - ◆ la classificazione, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri atti, documenti e l'informazione su qualsiasi supporto registrata;
 - ◆ lo svolgimento delle funzioni inerenti l'archivio storico e l'archivio di deposito.
4. Per i musei, inoltre, sono previste le seguenti attività:
- ◆ l'apertura al pubblico;
 - ◆ l'informazione, la comunicazione e la promozione per i musei e le raccolte e per il patrimonio in essi contenuto;
 - ◆ l'attivazione dei servizi al pubblico;
 - ◆ l'attivazione di strutture e servizi per la conservazione, la custodia e la sicurezza dei beni;
 - ◆ l'istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi, nei quali siano indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili;

- ◆ la redazione e l'aggiornamento degli statuti e regolamenti museali vigenti.

ART. 5

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

ART. 6

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

ART. 7

Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

ART. 8

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.

GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI

2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.
3. Il responsabile della gestione associata può costituire gruppi di lavoro formati dai referenti tecnici a titolo esemplificativo per:
 - a) elaborare progetti di area per la partecipazione a bandi di finanziamento.

ART. 9**Beni, dotazione tecnica ed informatica**

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 10**Criteri di ripartizione della spesa**

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.
2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

ART. 11**Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari**

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.

GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI

3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

ART. 12

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

ART. 13

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità qualora gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
